

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2543}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 28 novembre 1973

Modifiche e integrazioni dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei punti qualificanti degli accordi Governo-sindacati durante la vertenza sindacale degli insegnanti fu quello della immissione in ruolo dei docenti non di ruolo. Ma nel discutere ed approvare il disegno di legge delega, premuti dal motivo economico e dalla ristrettezza dei tempi, molte cose ebbero meno attenzione tecnica. Fra queste l'articolo 17, che prevede l'immissione in ruolo, è la più eclatante. Sono certo che nessuno, votando tale articolo, volesse porre delle limitazioni alla risoluzione dell'angoscioso problema dei non di ruolo. Tuttavia l'articolo 17 è lì con le sue contraddittorietà e le sue limitazioni, e rimanendo così consentirebbe solo ad una ridottissima aliquota di insegnanti il passaggio in ruolo: i più rimarrebbero fuori.

Infatti non passerebbero in ruolo:

1) gli insegnanti che a causa del movimento dei trasferimenti del personale di ruolo o dei vecchi abilitati abbiano avuto l'orario contratto o perso tutte le ore di insegnamento;

2) gli insegnanti abilitati in una materia che ne insegnano un'altra;

3) gli insegnanti degli istituti professionali abilitati che insegnano in cattedre non

previste dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni, perché sia i presidi sia i consigli di amministrazione non hanno aggiornato e confermato le discipline di insegnamento al suddetto decreto;

4) gli insegnanti abilitati in una disciplina che trovano il completamento di orario in altre discipline in istituti e scuole di ordine e tipo diverso;

5) gli insegnanti di ruolo nella scuola media comandati o nelle scuole superiori in possesso di abilitazione;

6) gli insegnanti elementari di ruolo laureati e abilitati comandati nelle scuole secondarie.

Il che significa, onorevoli colleghi, che non passano in ruolo oltre 40.000 insegnanti. Ma la casistica è più lunga dei sei punti sopra descritti.

Chi ha dimestichezza con gli uffici del Provveditorato si sarà reso conto dell'atmosfera drammatica che regna. Tutti gli insegnanti stanno vivendo ore disperate nell'affannosa ricerca di un posto orario, di ore di completamento, premendo sui presidi affinché istituiscano corsi di aggiornamento, corsi serali e doposcuola. Sembra un esercito di que-

stuanti che mendica ore di insegnamento per perfezionare un diritto che altrimenti sfugge.

Tutti i sindacati, autonomi e confederali hanno fatto presente al Governo la necessità di una modifica dell'articolo 17, perché esso non risponde allo spirito della legge né agli accordi stipulati col Governo nella primavera scorsa.

Che dire poi delle leggi non attuate? I corsi abilitanti ordinari e speciali non banditi, le graduatorie della n. 1074 ferme, le domande per la formazione di nuove graduatorie ad esaurimento per i nuovi abilitati di là da venire. Un solo dato dovrebbe far riflettere: nelle graduatorie della n. 468, che sta per avere parziale attuazione, vi sono oltre 1.000 insegnanti che hanno superato il settantesimo anno di età, che vengono esclusi dalla immissione in ruolo. Essi sono invecchiati nella vana attesa di passare in ruolo e ora si vedono giubilati.

Non so quanti settantenni avremo con l'articolo 7 della n. 603, ma si ha ragione di cre-

dere, che superano abbondantemente il migliaio. Con questi precedenti quali prospettive avrebbero i nuovi abilitati, se non li immettiamo in ruolo?

Il terzo comma della presente legge recepisce poi per intero l'ordine del giorno Burtulo, Spadolini, Peritore Bloise, varato dal Senato al momento dell'approvazione della legge delega.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge di modifica dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, ha quindi la sua giustificazione nelle speranze deluse e nelle vane attese degli insegnanti che da anni aspettano di uscire dallo stato bracciantile scolastico.

Gli oneri conseguenti furono previsti al momento delle trattative sindacali e quindi inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Si confida pertanto, nella rapida approvazione della presente proposta di legge che si compone del seguente articolo unico.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti che siano incaricati a tempo indeterminato, nell'anno scolastico 1973-74, in scuole secondarie ed artistiche, ivi compresi quelli comandati, assegnati o utilizzati, in possesso al 30 settembre 1974, di abilitazione anche per insegnamento diverso da quello per il quale sono incaricati e che usufruiscono del trattamento economico di cattedra, anche se in dipendenza di incarico in scuole di ordine e tipo diversi, sono nominati in ruolo con decorrenza 1° ottobre 1974.

Per coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal 1° comma, risultino inclusi in graduatorie ad esaurimento, compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi dei precedenti commi saranno provvisoriamente assegnati alla sede occupata nell'anno scolastico 1973-74, salvo che tale sede non sia stata assegnata ad insegnanti immessi nei ruoli, in forza di precedenti leggi o di concorsi. L'assegnazione definitiva della sede av-

verrà secondo le modalità che saranno stabilite con decreto dal Ministro della pubblica istruzione, ma in ogni caso dopo che siano state assegnate le sedi a coloro che dovranno essere immessi in ruolo in base alle graduatorie compilate in applicazione di leggi o concorsi precedenti.

Il personale non insegnante non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, a carico dello Stato, in servizio alla data del 30 settembre 1973, che abbia compiuto o compia un anno di servizio senza demerito, è inquadrato, dal 1° ottobre 1974, nel ruolo organico della carriera di appartenenza, rimanendo assegnato alla sede occupata al momento del perfezionamento del requisito predetto.

I provvedimenti di nomina del personale direttivo e docente avente titolo alla immisione in ruolo possono essere disposti anche in pendenza della registrazione delle graduatorie nelle quali è compreso.

I benefici di cui al presente articolo si applicano anche agli insegnanti tecnico-pratici in servizio con nomina a tempo indeterminato negli istituti tecnici e professionali e in possesso dei titoli di studio di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni.